

TORNATA DEL 20 MAGGIO 1869

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE COMMENDATORE BERTI.

SOMMARIO. *Congedi.* = *Dichiarazione del ministro per le finanze circa il ritardo della presentazione delle convenzioni colla Banca Nazionale, e sui beni ecclesiastici, e presentazione di uno schema di legge sulla leva militare — Osservazioni e istanze del deputato Rattazzi intorno alle suddette convenzioni.* = *Approvazione della proposta del deputato Dina sulla votazione del bilancio 1870, dopo osservazioni del deputato Ricciardi.* = *Discussione dello schema di legge per l'abolizione della privativa delle polveri, adottato dal Senato — Approvazione di diciassette articoli — Opposizioni del deputato De Blasiis e del ministro per le finanze all'articolo 18 aggiunto dalla Commissione, il quale è sostenuto dal relatore Casati — Osservazioni del deputato Fenzi — È soppresso — Obbiezioni del deputato Castagnola al 20 — Approvazione degli articoli.* = *Presentazione di disegni di legge: modificazioni alle disposizioni sulla coltivazione dei tabacchi in Sicilia; prescrizione delle partite di spese fisse non pagate; iscrizione di una rendita a favore del barone Tarchini.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge per pensione alle vedove ed ai minorenni degl'impiegati morti in servizio comandato.* = *Approvazione degli articoli di cinque disegni di legge d'interesse minore.* = *Discussione di quello per l'assegnazione di una somma al commendatore Camozzi — Obbiezioni del deputato Ricciardi, e osservazioni dei deputati Regnoli, Miceli e del ministro in favore del progetto — Gli articoli sono approvati.* = *Approvazione degli articoli del disegno di legge per una spesa destinata all'osservatorio di Firenze, dopo obbiezioni del deputato Nervo, e risposte del ministro.* — *Incidente sulla discussione da farsi del progetto sulla caccia, nel quale parlano i deputati Massari Giuseppe, Salvagnoli, relatore ed il ministro per le finanze — È rinviato a giovedì.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

CASTAGNOLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato; indi espone il sunto della seguente petizione:

12,650. Il Consiglio comunale d'Iglesias, accennati i danni che sarebbero per derivare dall'adozione del progetto di legge d'iniziativa parlamentare sulla proprietà mineraria, invita la Camera a volerlo respingere, o quanto meno ad apportarvi le modificazioni che desso propone.

CONGEDI.

PRESIDENTE. Per affari privati domandano un congedo: Maggi di giorni tre; Deodato di quattro; Rasponi di cinque; Massari Stefano di cinque; Sormani-Moretti di otto; Loup di dodici; Finocchi di quindici; Capozzi di un mese.

(Sono accordati.)

Ha la parola il signor ministro delle finanze.

DICHIARAZIONE E PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Sono in dovere di prevenire la Camera che la presentazione delle

convenzioni non potrà essere fatta nella tornata d'oggi, come io aveva sperato. La comunicazione che ho dovuto fare ai nuovi miei colleghi e le circostanze che li hanno molto occupati in questi giorni in cui sono entrati per la prima volta al Ministero, sono la causa di questo ritardo. Spero che fra tre o quattro giorni sarò in grado di presentare queste convenzioni.

Intanto sono incaricato dal mio collega, il ministro della guerra, il quale è trattenuto al Senato, di presentare uno schema di legge relativo all'autorizzazione d' eseguire in tutte le provincie del regno la leva militare sui giovani nati nel 1848. Il ministro della guerra m'incarica di far considerare alla Camera che questo disegno di legge, dovendo dar luogo a molti lavori preparatorii per poter essere effettuato in tempo debito, sarebbe conveniente che la Camera ne ordinasse l'urgenza. (V. Stampato n° 306.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione del disegno di legge sulla leva militare.

Se non v'è opposizione, questo disegno di legge si intenderà dichiarato d'urgenza.

(È dichiarato d'urgenza.)

RATTAZZI. L'onorevole ministro delle finanze, come ha udito la Camera, ha dichiarato che non poteva

presentare subito, come aveva promesso, le convenzioni relative ai beni ecclesiastici ed alla Banca; egli ha detto che le avrebbe presentate fra tre o quattro giorni. Ora, io lo pregherei di non volere aggiornare un'altra volta questa presentazione.

Dal momento che non c'è più difficoltà, dal momento che quelle convenzioni sono già sottoscritte, mi pare che non sia necessario un ulteriore intervallo di tempo per esaminarle, tanto più che io credo sarebbe stato anche costituzionalmente conveniente che, quando si è composto il nuovo Gabinetto, i ministri si fossero intesi sopra queste convenzioni le quali racchiudono i principii fondamentali del sistema finanziario.

Ad ogni modo, se il Ministero crede ancora di avere bisogno di esaminare queste convenzioni, che già sono sottoscritte e che non si possono modificare, noi attenderemo volentieri questi tre o quattro giorni, ma raccomanderei caldamente all'onorevole ministro di finanze che non voglia frapporre un ulteriore ritardo.

Pensi che oramai siamo alla fine del mese di maggio, che questi progetti di legge dovranno essere mandati al Comitato privato dove saranno soggetto di discussioni gravi, che dovrà essere nominata una Commissione la quale sarà incaricata di fare la relazione, e che da ultimo dovranno aver luogo non brevi dibattimenti dinanzi alla Camera.

Il tempo incalza, andremo alla fine di giugno prima che la Camera li possa discutere. Ora, una discussione così importante io credo che sia interesse e del Ministero e del Parlamento che sia larga e profonda, come la desidera e certo la vorrà fare anche l'onorevole ministro; ma per ciò non vi è dubbio che occorre un tempo sufficiente.

Confido adunque che non vi saranno maggiori dilazioni, dopo questa seconda.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. L'onorevole Rattazzi ha detto benissimo quando osservò che è supremo interesse del Governo quanto del Parlamento il discutere largamente e profondamente le convenzioni che io avrò l'onore di presentare alla Camera.

Per conseguenza la Camera e l'onorevole Rattazzi si persuaderanno che non è senza un'assoluta necessità che io sono venuto oggi ad annunziare questo involontario ritardo, ed io ho la piena fiducia che non si ripeterà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casati per una proposta sull'ordine del giorno.

CASATI, relatore. All'ordine del giorno della seduta d'oggi, al numero nono, vi è la legge per la soppressione della privativa delle polveri da fuoco.

Ora questa legge deve andar in vigore al 1° luglio di quest'anno.

La Commissione propone una modificazione al progetto approvato dal Senato, e se la Camera approvasse a sua volta la proposta della Commissione, il progetto di legge dovrebbe nuovamente tornare al Senato. Per

conseguenza sarebbe urgente che potesse essere discusso ed approvato nella seduta d'oggi stesso. Domanderei perciò che la legge portata al numero 9 fosse traslocata al numero 2, ossia dopo la discussione della proposta Dina.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, siccome il progetto di legge accennato dal deputato Casati è anche all'ordine del giorno d'oggi, si potrà discutere subito dopo la proposta del deputato Dina.

(La Camera acconsente.)

DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DEL DEPUTATO DINA.

PRESIDENTE. Do lettura della proposta del ministro delle finanze e dell'onorevole Dina. (Vedi *Stampato* n° 303):

« 1° Che la Commissione del bilancio presenti una relazione sommaria sul bilancio del 1870, dando soltanto ragione delle variazioni introdotte in confronto del bilancio del 1869.

« 2° Che questo bilancio sarà considerato come *prima previsione*, e gli si applicheranno le disposizioni degli articoli 25 e 26 della legge sulla contabilità. »

La parola spetta all'onorevole Ricciardi.

RICCIARDI. La proposta su cui siamo chiamati a deliberare, non è che la riproduzione di quella fatta in altro tempo dagli onorevoli Ferraris e La Porta. Si ricorderà la Camera che io la combattei vivamente, perchè, in sostanza, questa proposta implica una solenne violazione del sacro diritto che ha ciascun deputato di sindacare le spese, di proporre diminuzioni od aumenti, di fare insomma ogni specie di osservazioni sul bilancio dello Stato e sull'amministrazione del pubblico danaro. Ma confesso che, dopo il mal uso (mi permetta la Camera questa espressione), dopo il mal uso che abbiamo fatto in questi ultimi tempi di questo sacro diritto, io mi fo ad approvare altamente la stessa proposta. Se volessimo darci il fastidio di esaminare i resoconti delle sedute consacrate ai bilanci, vedremmo le belle somme che abbiamo aggiunte alle tante che aggravano il povero erario italiano.

Non vi è stato quasi Ministero, di cui non abbiamo accresciuto le spese, invece di fare i tanto desiderati risparmi. E però credo, o signori, che l'esame dei bilanci per qualche altro tempo sia per riuscire veramente esiziale all'erario italiano. Non posso fare a meno, concludendo il mio brevissimo discorso, di deplorare questa fatale tendenza di tutte le Assemblee italiane, incominciando dai Consigli comunali, passando ai Consigli provinciali, e terminando al Parlamento; questa fatale tendenza, ripeto, di votare con una inescusabile leggerezza continui aumenti di spese. Io non so a che attribuire questa tendenza; potrei forse, scendendo nel campo della critica, toccare al-

cuni tasti un po' troppo delicati, il perchè me ne astengo; solo vorrei che queste mie parole pervenissero agli orecchi degli onorevoli consiglieri municipali e provinciali, e facessero qualche impressione nell'animo dei miei colleghi, i quali vorrei pregare di avere un po' più di pietà dell'infelice erario italiano.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti che domandino di parlare sulla proposta del deputato Dina e del ministro delle finanze, io la metto ai voti.

(È approvata.)

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLA PRIVATIVA DELLE POLVERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la soppressione della privativa delle polveri da fuoco. (V. Stampato n° 178-B.)

Se alcuno non insiste, io darò soltanto lettura degli articoli che vennero modificati dalla Commissione.

« Art. 18. I trasporti di polvere in quantità maggiore di 5 chilogrammi dovranno essere previamente notificati all'autorità di pubblica sicurezza. Tale dichiarazione dovrà farsi per qualunque quantità, anche minore, quando si eseguisca per mezzo di ferrovia o di altri pubblici mezzi di trasporto. Il contravventore incorrerà nella multa di lire 5 per ogni chilogramma.

« Art. 25. Un regolamento da approvarsi con decreto reale stabilirà le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

« E segnatamente statuirà:

« 1° Sulla distanza tra gli abitati ed i polverifici, ed i magazzini di polvere, nonchè sulle altre cautele necessarie per la pubblica sicurezza rispetto alla fabbricazione, ai depositi, ai trasporti, allo smercio delle polveri.

« 2° Sul modo di determinare la carica massima indicata nella tariffa A. »

La discussione è aperta sull'articolo 18.

CASATI, relatore. Domanderei alla Camera che sospendesse la votazione sull'articolo 18, finchè avesse decisa la questione che riguarda l'articolo 26, perchè nell'articolo 26 il Senato ha introdotto un emendamento il cui primo alinea termina colle parole: *stabilendo le relative multe*. La Commissione della Camera non crede che possa accordarsi la facoltà di stabilire penalità; quindi propone la soppressione delle parole, *stabilendo le relative multe*. Se la Camera ammette questa soppressione, allora sarà necessario reintrodurre l'articolo 18, che era nel primitivo progetto approvato dalla Camera; se invece la Camera approva tal quale l'emendamento del Senato, allora quell'articolo 18 rimane inutile e quindi soppresso. Domando quindi che sia riservata la votazione sull'articolo 18 dopo decisa la questione sull'articolo 26.

PRESIDENTE. Si potrebbe dunque sospendere per ora

la votazione e la discussione sull'articolo 18, incominciando a mettere ai voti tutti i precedenti.

Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:

« Art. 1. È abolita la privativa delle polveri da sparo.

« Art. 2. Sulla fabbricazione della polvere da sparo sono imposte a favore dello Stato, a seconda del diverso sistema di fabbricazione, le tasse risultanti dalla tariffa A, annessa alla presente legge.

« Le dette tasse sono esenti dalle sovrimposte provinciali e comunali.

« Pei primi tre anni a datare dalla attuazione della presente legge la tariffa A sarà ridotta del 25 per cento.

« **TARIFFA A. — Tasse di fabbricazione mensili.** —

Per ogni pestello che possa contenere una carica massima di 4 chilogrammi di composizione L. 40 »

« Per ogni pestello che possa contenere una carica massima di 6 chilogrammi » 60 »

« Per ogni pestello che possa contenere una carica massima di 8 chilogrammi » 80 »

« Per ogni pestello che possa contenere una carica maggiore di 8 chilogrammi » 100 »

« Per ogni macina con carica massima di 12 chilogrammi di composizione » 480 »

« Per ogni macina con carica massima di 16 chilogrammi » 640 »

« Per ogni macina con carica maggiore di 16 chilogrammi » 800 »

« Per ogni botte tritatoria con carica massima di 120 chilogrammi di composizione » 1200 »

« Per ogni botte tritatoria con carica massima di 160 chilogrammi » 1600 »

« Per ogni botte tritatoria con carica maggiore di 160 chilogrammi » 2000 »

« Per ogni chilogramma di qualunque prodotto esplosivo di cui all'articolo 4 della legge » 50 »

« Art. 3. Sull'introduzione delle polveri e del polverino, sono imposti i diritti di dazio risultanti dalla tariffa B.

« **TARIFFA B. — Tasse d'introduzione.** — Per ogni chilogramma di polvere avente i granelli di diametro inferiore ad un millimetro . . L. 1 50

« Per ogni chilogramma di polvere avente i granelli di diametro non inferiore ad un millimetro » 80 »

« Per ogni chilogramma di polverino » 40 »

« Per ogni chilogramma di qualunque prodotto esplosivo di cui all'articolo 4 della legge » 1 »

« Art. 4. Per gli effetti della presente legge sono assimilati alla polvere comune da sparo tutti quegli altri prodotti esplosivi che possono servire a caricare armi o mine.

« Art. 5. Chiunque intenda esercitare un polverificio od aprire uno smercio di polvere, dovrà farne la dichiarazione al sindaco.

« Art. 6. Il sindaco, udito l'avviso della Giunta municipale, trasmetterà al prefetto con rapporto motivato la dichiarazione, e ne darà partecipazione all'autorità finanziaria.

« Art. 7. Il prefetto, udita la deputazione provinciale, provvederà sulla domanda presentata ne' termini del regolamento, di cui all'articolo 25, salvo agli interessati il ricorso in via gerarchica.

« Art. 8. La licenza per lo smercio delle polveri è annuale, e soggetta alla tassa di lire 10.

« Art. 9. La tassa annuale verrà pagata a rate mensili anticipate, a norma della tariffa A.

« Saranno abbuonate le rate corrispondenti ai mesi di sospensione di lavoro e pei meccanismi non adoperati durante un intiero mese, semprechè la sospensione sia stata dichiarata al sindaco entro il termine di tre giorni.

« In prova del pagamento sarà rilasciata la relativa bolletta.

« Il mese per gli effetti della sospensione sarà computato di 30 giorni da quello in cui cessa il lavoro.

« Art. 10. La fabbricazione di polveri con sistemi nuovi o non contemplati da questa legge sarà soggetta a tassa da stabilirsi con decreto reale e da coordinarsi alla tariffa A.

« Per le contravvenzioni saranno applicabili le multe stabilite da questa legge.

« Art. 11. La bolletta, di cui all'articolo 9, sarà l'unico titolo valevole, insieme con la licenza per legittimare la fabbricazione e l'uso per essa dei meccanismi.

« Art. 12. L'amministrazione avrà il diritto di esigere che siano posti e tenuti in condizione di non poter essere adoprati i meccanismi, l'impiego dei quali non sia legittimato dalla bolletta, o dei quali sia stata dichiarata la sospensione.

« La spesa dell'apparecchio per impedire l'uso dei meccanismi sarà a carico dell'esercente.

« Art. 13. Gli agenti dell'autorità governativa avranno sempre facoltà di entrare nei polverifici e locali annessi per farvi le necessarie verificazioni; potranno pure adire l'autorità giudiziaria per ottenere il permesso di fare, a norma delle leggi, perquisizioni in caso di sospetto di clandestina fabbricazione.

« Art. 14. Sarà applicata una multa di lire 1000:

« 1° Contro chi avrà aperto ed esercitato un polverificio senza licenza;

« 2° Contro chi avrà tolti o manomessi gli apparecchi destinati ad impedire il lavoro, e per ogni macchina colta in contravvenzione;

« 3° Contro chi opponesse un assoluto e formale rifiuto a lasciare entrare nei polverifici e locali annessi gli

agenti di cui all'articolo 13, o si opponesse all'esercizio delle loro attribuzioni.

« Art. 15. Per le fabbricazioni non legittimate vi sarà una multa da una a cinque volte l'imposta defraudata, e ciò indipendentemente dal pagamento dell'imposta stessa e dalle pene comminate coll'articolo precedente, nei casi in cui siano applicabili.

« Art. 16. Qualunque fabbricazione clandestina di polvere sarà punita con una multa di lire 1000, oltre il sequestro della polvere stessa.

« La fabbricazione di polveri con sistemi nuovi o non contemplati in questa legge sarà colpita con modi da stabilirsi per decreto reale e nelle proporzioni determinate da questa legge medesima.

« Art. 17. Il fabbricante potrà convenire con la finanza pel pagamento di una somma, da concordarsi anno per anno coll'autorità finanziaria, per abbuono della tassa della sua fabbricazione di un anno. Nel quale caso sarà esonerato dalle disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12. »

Darò ora lettura dell'articolo 18 proposto dalla Commissione:

« I trasporti di polvere in quantità maggiore di 5 chilogrammi dovranno essere previamente notificati all'autorità di pubblica sicurezza. Tale dichiarazione dovrà farsi per qualunque quantità, anche minore, quando si eseguisca per mezzo di ferrovia o di altri pubblici mezzi di trasporto. Il contravventore incorrerà nella multa di lire 5 per ogni chilogramma. »

DE BLASIS. Secondo che ci ha detto l'onorevole relatore della legge, pare che l'unica difficoltà che si trovi ad accettare la legge perfettamente come è stata votata dal Senato consista nella proposta della nostra Commissione di sopprimere alla fine dell'articolo 25 le parole « stabilendo le relative multe; » parole che furono introdotte dal Senato per accordare al potere esecutivo la facoltà di stabilire le multe in certi determinati casi pei quali il resto della legge non provvede. La Commissione, a fine di non concedere tale facoltà, ha creduto, sopprimendo quelle parole nell'articolo 25, proporre invece un nuovo articolo 18.

Veramente lo stabilire le multe è facoltà che al potere legislativo unicamente compete; ma non è nuovo il caso che il potere legislativo deleghi all'esecutivo la fissazione di alcune multe in apposito regolamento.

Comprendo che di queste delegazioni non debba farsi abuso; comprendo che a questo non debba facilmente venirsi quando se ne possa fare a meno; ma certo non vi è alcuna illegalità in tali delegazioni, ed abbiamo l'esempio che ciò si è fatto in moltissimi altri casi.

Ora, in questa legge non pare che si possa temere un abuso per parte del potere esecutivo nel fissare delle multe che non possono essere di grave importanza.

Quindi io pregherei la Commissione a non voler portare alcun mutamento alla legge quale è stata votata dal Senato, e ciò per ottenere l'intento di vederla immediatamente messa in esecuzione, con vantaggio della finanza pubblica e della privata industria.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io mi riservava di sostenere davanti alla Camera le ragioni che avevano mosso il Senato ad introdurre questa modificazione, e l'avrei fatto all'articolo ultimo, qualora si fosse tralasciato di discutere su quest'articolo 18. Ma, poichè l'onorevole De Blasiis ha presa la parola su quest'articolo, parmi che sia la stessa cosa fare adesso questa discussione.

Ecco dunque quali sono state le ragioni che hanno indotto il Senato ad introdurre questa mutazione.

In primo luogo, presa astrattamente la questione, se si possa per via di regolamento applicare quelle multe, il Senato riconosceva che in massima generale questo non si fa, che questo per altro si è fatto talvolta, e si potrebbe fare, ogni volta che il potere legislativo lo creda, per via di una delegazione che il potere legislativo faccia al potere esecutivo, ed il Senato intendeva appunto di dare questa delegazione determinando per legge che il potere esecutivo avesse la facoltà di stabilire delle multe. Le parole *stabilendo le relative multe*, secondo il concetto del Senato, costituivano una vera e propria delegazione al potere esecutivo di stabilire in questo regolamento delle multe.

Premessa adunque questa soluzione della questione in genere, intorno alla quale anche l'onorevole De Blasiis ha detto parole che servono a provare la tesi ritenuta dal Senato, sorge, mi pare, la necessità di giustificare l'opportunità.

Si deve senza dubbio evitare che i regolamenti stabiliscano multe, quando ciò non sia necessario; si può, e quindi si deve stabilire multe per via di regolamento, quando ciò sia opportuno, quando il servizio pubblico possa esserne avvantaggiato.

Ora il Senato trovava che l'articolo 18 stabilisce la multa di lire 5 per ogni contravvenzione alle disposizioni relative al trasporto delle polveri, e giudicava che questa multa poteva essere, in certi casi, lieve, poteva essere in altri casi anche gravosa. Per esempio, il Senato non poteva ritenere che si dovesse multare ugualmente una contravvenzione di trasporti di polveri per ferrovia, i quali trasporti possono essere causa di disastri e di danni gravissimi, e si dovesse nello stesso modo multare un trasporto fatto irregolarmente attraverso le montagne sopra un somarello, nel qual caso la multa di lire 5 sarebbe eccessiva. Quindi vedeva la necessità che il regolamento prevedesse i diversi casi e stabilisse una differenza nelle multe da una somma ad un'altra con una estensione e varietà che sarebbe impossibile introdurre nella legge.

Il Senato di più riconosceva che, mentre con questo articolo si provvede a multare in un modo che tal-

volta può essere ingiusto le contravvenzioni relative al trasporto delle polveri, non si era provveduto a stabilire multe per il caso dello smercio delle polveri, ed anche in questo caso può darsi che sia necessario stabilire multe, e multe svariatissime. Quindi era sembrato al Senato che non fosse possibile in questa legge provvedere efficacemente ad un sistema di multe che rispondesse veramente ai bisogni, ed aveva creduto risolvere le difficoltà delegando al potere esecutivo la facoltà di stabilire le multe nel regolamento stesso, nel quale sarà possibile allora fare una lunga enumerazione dei diversi casi tanto pei trasporti quanto per lo smercio delle polveri.

Queste furono le ragioni che indussero il Senato a questa modificazione. Ed io veramente mi unirei all'onorevole De Blasiis per pregare la Commissione a desistere dal volere introdurre questa variante, la quale rende la legge un poco più difficile ad eseguirsi, e fa che sia più difficile il colpire le trasgressioni e le contravvenzioni.

CASATI, relatore. Innanzitutto mi sdebiterò dell'appunto fatto alla Commissione (la quale è la stessa che predispose il progetto di legge l'altra volta) sul non avere stabilito alcuna multa per i depositi di polvere.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Mi perdoni: i depositi sono una cosa e lo smercio è un'altra.

CASATI, relatore. Queste multe che riguardano, non le fabbriche di polveri, ma i depositi di smercio, sono contemplate dalla legge di pubblica sicurezza, la quale non contempla i polverifici, che erano tutti in mano del Governo, ma bensì i depositi per lo smercio i quali esistevano sino d'allora.

Perciò la Commissione non ha creduto d'innovare nulla alla legge di pubblica sicurezza; anzi quella legge accenna appunto ai depositi fatti in quantità maggiore di cinque chilogrammi, e questa è la ragione per cui la Commissione, all'articolo che riguarda i trasporti, aveva preso per punto di partenza la quantità di cinque chilogrammi, per mettere in correlazione le quantità che si possono trasportare senza licenza con quelle che si possono avere in deposito senza licenza speciale. Questa è la ragione per la quale la Commissione aveva messo quell'articolo.

Quanto alla differenza del pericolo che vi può essere fra i trasporti in istrada ferrata e i trasporti isolati specialmente in paesi montuosi, la Commissione non se ne era molto occupata, inquantochè è bensì vero che i trasporti per strade ferrate sono molto più pericolosi, potendo produrre effetti assai più gravi, se un barile di polvere scoppia in un vagone; ma d'altra parte il servizio delle strade ferrate è talmente sorvegliato, che è quasi impossibile il farè il trasporto in frode. Tutte le merci che sono consegnate alle strade ferrate sono controllate, e per conseguenza è impossibile che si trasporti polvere senza averla dichiarata.

Venendo ora al punto importante, la Commissione aveva creduto che non fosse conveniente concedere la facoltà di stabilire per regolamento delle penalità, perchè è questo propriamente un attributo del potere legislativo, non già del potere esecutivo.

Si dice che questo si è fatto per delegazione in altre occasioni. Ma, quand'anche esistano di questi precedenti, la Commissione ha ritenuto che non fossero da imitarsi; nè può ammettere che, perchè un cattivo precedente esiste, si sia obbligati ad attenervi in eterno.

D'altra parte la facoltà di fare disposizioni legislative per mezzo di regolamento trae con sè molti inconvenienti. Dopo il regolamento vengono poi le circolari ministeriali e quelle delle direzioni generali, che interpretando il regolamento stesso gli danno ancora una maggiore estensione. Di ciò abbiamo molti esempi, e taluni anche recentissimi, per cui si vide una circolare che interpretava il regolamento, il quale a sua volta aveva interpretata la legge, fare in modo che in definitiva una legge venisse applicata in un senso affatto diverso da quello secondo cui era stata sancita.

Del resto, la Commissione aveva anche osservato che, in questa legge stessa, le multe che riguardano le varie contravvenzioni sono stabilite per tutte le altre materie eccettuata quella dei trasporti, nella quale si vorrebbe stabilire la multa per regolamento, ed essa non seppe vedere il motivo per cui si dovesse fare un'eccezione speciale per i trasporti, eccezione della quale, nè nella relazione nè nella discussione fatta al Senato quando si approvò questo articolo 25, non si addusse alcun motivo.

L'articolo col suo emendamento fu dal Senato votato senz'alcuna discussione.

Quindi la Commissione mantiene la sua proposta, rimettendosi a quanto sarà per decidere la Camera.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione mantiene il suo articolo 18. Persiste anche nel volere che si discuta dopo l'articolo 25?

CASATI, relatore. Mi pare che il discutere l'articolo 18 dopo il 25 sia una necessità: inquantochè, se la Camera sopprime le parole *stabilendo le relative multe*, allora l'articolo 18 si dovrà necessariamente introdurre. Ma se la Camera approvasse invece l'emendamento del Senato tal quale, ossia mantenesse quelle parole, allora l'articolo 18 non avrebbe più motivo di essere, e la Commissione stessa ne domanderebbe la soppressione.

DE BLASII. Pare a me che si tratti di una cosa identica; la questione è una sola: si debbono o no mantenere quelle tali parole alla fine dell'articolo 25? Ecco la questione a cui è subordinata l'ammissione dell'articolo 18.

Ma, giacchè questa unica questione è posta nettamente, e non ve ne sono altre intorno ai rimanenti articoli della legge; giacchè la Commissione è di parere che

si mantenga tutto il resto della legge stessa, così io credo che sia lo stesso il decidere se quelle parole si vogliano o no mantenere nell'articolo 25, mentre se quelle parole si mantengono, l'articolo 18 diviene inutile; ovvero se debba accettarsi o pur no l'articolo 18, mentre, non accettandosi, diviene indispensabile restituire le indicate parole all'articolo 25.

CASATI, relatore. In realtà, come dice l'onorevole De Blasii, una cosa è legata perfettamente all'altra; ma però, se la Camera sopprimesse quelle parole, e quindi la legge dovesse ritornare in Senato, siccome il signor ministro ha detto che nell'articolo 18 si erano riscontrati degl'inconvenienti, si potrebbero presentare all'articolo 18 quelle modificazioni che si credessero opportune; se invece fosse approvato l'articolo 18, e poi si sopprimesse quelle parole, non si sarebbe più in tempo di arrecare quelle modificazioni.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Ripeto che per me è cosa indifferente che la Camera voti ora l'articolo 18 o lo voti dopo l'articolo 25. Evidentemente, se la Camera approverà l'articolo 18 quale lo propone la Commissione, ne verrà la conseguenza necessaria di togliere quelle parole che sono all'articolo 25; se invece si vorrà cominciare dall'articolo 25, naturalmente si ristabilirà l'articolo 18 solo nel caso che si tolgano quelle parole. Cosicchè per questo io mi rimetto interamente alla Camera. Non posso però, se la discussione continua e se si deve votare adesso, lasciare passare in silenzio la replica che ha fatto alle mie parole l'onorevole relatore, e mi riservo a rispondere.

PRESIDENTE. Mi pare che la discussione possa continuare per venire alla votazione di quest'articolo.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. In questo caso debbo osservare che l'onorevole relatore non ha risposto in modo soddisfacente all'obiezione che è stata fatta all'articolo 18 dalla Commissione del Senato, la quale osservava che la multa di cinque lire stabilita invariabilmente per tutti i casi poteva essere talvolta eccessiva, talvolta al disotto del giusto; quindi in quest'articolo 18 per lo meno bisognerebbe stabilire una differenza pei diversi casi.

L'onorevole relatore diceva che il Ministero potrà proporre una modificazione all'articolo 18 che soddisfi a questo bisogno; ma io faccio osservare alla Camera che sarebbe molto difficile introdurre nella legge un esame dei diversi casi, e dei diversi modi di trasporto che si possono adoperare per trasportare le polveri, e che si entrerebbe qui in una materia interamente regolamentare.

Ora io convengo coll'onorevole relatore che in tesi generale le multe non debbono essere applicate da regolamenti, ma quando queste multe si riferiscono a materie le quali non possono essere determinate dettagliatamente se non che da regolamenti; che sono troppo dettagliate, troppo minute per fare argomento di disposizioni legislative, allora è naturale che si dia,

dentro certi limiti ristretti, se si vuole, la facoltà al potere esecutivo di stabilire le multe per via di regolamento, e sentito il Consiglio di Stato.

L'onorevole De Blasiis diceva che in molti casi questo è stato fatto, e qui è sfuggita una parola all'onorevole relatore la quale io credo necessario di rilevare.

Egli ha detto che, se si è fatto male altra volta, non è una ragione perchè si faccia male questa volta.

Ora io lo prego di osservare che non è che si sia fatto male, non è che si sia in questo caso voluto trasfondere nel potere esecutivo le facoltà che deve avere il potere legislativo, ma che anche in quei casi si verificarono circostanze in cui bisognava graduare la penalità riguardo alle trasgressioni ad una serie di disposizioni affatto regolamentari, ed allora era impossibile stabilire nella legge le sanzioni penali pei diversi casi. Il caso attuale è di questo genere e quindi non veggio alcuna ragione per fare diversamente.

Quanto agli spacci è verissimo che la legge di pubblica sicurezza provvede, ma gli spacci attuali sono patentati e sono sotto la sorveglianza assoluta dell'autorità, mentre gli spacci nuovi saranno liberi; quindi qualche nuova cautela potrà senza dubbio essere introdotta nel regolamento medesimo a scanso di pericoli e di danni.

È molto probabile che per provvedere alla sicurezza pubblica in coteste cose bisognerà stabilire qualche prescrizione che necessariamente dovrà essere sostenuta da una sanzione penale. Quindi per i due casi di trasporto e degli spacci sta in fatti che saranno necessarie disposizioni particolari che dovranno essere studiate nella compilazione del regolamento, poichè una multa di cinque lire stabilita così in un articolo di legge non potrebbe essere adeguata nè sufficiente.

Premesse queste ragioni, debbo dichiarare che del resto mi rimetto alla Commissione per quel che essa crederà di fare. Mi permetto solo un'osservazione che, mi pare d'una certa importanza. Se si tarda maggiormente nella promulgazione di questa legge, se la medesima non potrà andare in vigore pel primo di luglio, ne verrà un danno grave a moltissimi industriali, che sapendo oramai sancita dai due rami del Parlamento questa proposta di legge, si sono già preparati per la fabbricazione della polvere nel corrente anno.

Credo che questa considerazione abbia un certo valore quando si tratta d'una differenza che francamente è di pochissima importanza. Se si trattasse d'una differenza sostanziale, non avrei sottoposto questa considerazione alla Camera; ma, parliamoci chiaro, in questo stato di cose credo che la Camera debba prendere in considerazione anche questi interessi, ai quali in sostanza questa legge ha voluto provvedere.

Del resto mi rimetto interamente alle deliberazioni della Camera. (*Ai voti! ai voti!*)

CASATI, relatore. Dirò poche parole. L'onorevole mi-

nistro ha detto che io non mi era spiegato abbastanza bene sull'appunto fatto, che la quota di lire cinque per ogni chilogramma non poteva esser equa, perchè in certi casi poteva essere troppo leggera, in altri troppo grave.

Ora questo appunto, che, secondo il signor ministro la Commissione del Senato avrebbe fatto, si potrebbe fare anche all'articolo 16, approvato tal quale dal Senato, e che dice:

« Qualunque fabbricazione clandestina di polvere sarà punita con una multa di lire 1000, oltre il sequestro della polvere stessa. »

Con quest'articolo è evidente che la multa di lire 1000 potrà essere applicata tanto per la fabbricazione clandestina di un chilogramma, come per la fabbricazione clandestina di 1000 chilogrammi, e per conseguenza l'equità mancherebbe in quell'articolo non meno di quanto sarebbe mancata in questo.

Questa è l'unica osservazione che intendeva fare, rimettendomi alla deliberazione della Camera. (*Ai voti! ai voti!*)

FENZI. Si domanda di andar ai voti su questa questione. Ora io vorrei dire alcune parole soltanto per esprimere il mio desiderio, che, qualora si fosse nel concetto di approvare l'articolo 18 presentato dalla Commissione, io desidererei di fare un emendamento al medesimo. Per conseguenza io pregherei la Camera di ascoltarmi per pochi istanti.

Voci. Parli!

FENZI. Io concorro nell'opinione espressa dall'onorevole De Blasiis che si abbia da adottare il progetto di legge quale è stato a noi rimandato dal Senato, e non vedo alcun grave inconveniente a che si mantengano nell'articolo 25 quelle espressioni che la Giunta vorrebbe togliere.

Non istarò a ripetere le argomentazioni già fatte in proposito dall'onorevole De Blasiis e dall'onorevole ministro delle finanze, perchè tutte le ragioni che essi hanno addotte io non potrei che ripeterle, e non saprei trovarne delle migliori.

Ma, qualora la Camera venisse ora in divisamento di mantenere l'articolo 18 che fu proposto, io vorrei ovviare ad un inconveniente gravissimo che ne nascerebbe, il quale consiste in questo che, se uno andasse per i fatti suoi a caccia, o portasse con sè una piccola quantità di polvere per far saltare pochi sassi di una strada o di una mina, deve andare dall'autorità di pubblica sicurezza a farne la dichiarazione, quand'anche si trattasse solo di un chilogramma o due.

Una voce. Cinque.

FENZI. Il progetto della Commissione dice che *per qualunque quantità anche minore* si dovrà fare tale dichiarazione, e per quantità anche minore s'intende che qualunque persona che voglia per suo diporto o per qualsiasi altra ragione trasportare una libbra di polvere, bisogna che vada alla delegazione di po-

lizia a dichiarare che si muove per fare una gita di tre, quattro miglia con una libbra di polvere. Questo è un inconveniente gravissimo, un incomodo inportabile.

Io capisco che bisogna trovare il mezzo per obbligare chi trasporta della polvere (locchè in sostanza è sempre pericoloso) a dichiararlo; ma io vorrei che la dichiarazione fosse fatta, se il trasporto si eseguisce per strada ferrata, al capo della stazione da cui si parte; se si fa con altro mezzo, al direttore dell'ufficio di quel tal pubblico trasporto.

Ecco la modificazione che io vorrei introdurre qualora la Camera si appigliasse al partito di approvare l'articolo della Commissione. Ma io, come dissi, domando alla Camera di passare oltre, cioè di approvare, non l'articolo della Commissione, ma quello del Senato, il quale mi pare più semplice e conveniente.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti la soppressione dell'articolo 18 proposto dalla Commissione.

(È approvata.)

Darò ora lettura dell'articolo 18 del progetto modificato dal Senato del regno:

« Il credito dello Stato per la tassa, per le spese giudiziali e per le multe, è privilegiato sui mobili e sui prodotti del polverificio, secondo il disposto del Codice civile all'articolo 1958, n° 1.

« Sussidiariamente è privilegiato il credito stesso sullo stabile, limitatamente però alla tassa ed alle spese giudiziali, in ordine all'articolo 1962 del Codice stesso. »

(È approvato.)

« Art. 19. Gli impiegati dello Stato ed altri agenti pubblici che si rendessero colpevoli di complicità nella fabbricazione illegittima, saranno puniti come i contravventori, ed inoltre destituiti. »

(È approvato.)

« Art. 20. Sarà applicabile una multa di lire 500 contro chi venderà polveri senza la licenza. »

CASTAGNOLA. Vorrei fare una semplice osservazione meglio che una formale proposta. Io veggo che nel progetto che si discute si è adottato il sistema delle pene fisse e non graduate. Io veggo all'articolo 20 del quale si tratta, e la stessa massima è anche già stata sancita dall'articolo 14. Io crederei piuttosto conveniente, come sempre si costuma, che le pene fossero graduate, proporzionate all'entità del danno, o per lo meno che ci fosse un *maximum* ed un *minimum* entro il quale possa il giudice spaziare; perchè, o signori, le circostanze non sono giammai eguali, ed in tanti casi vi è una quantità di dolo maggiore, come vi è una quantità di danno molto più grave.

Ma parliamo specialmente del caso concreto.

Si commina la pena di lire 500 contro chi venderà polvere senza la licenza; si punisce egualmente colla stessa pena tanto chi venderà un mezzo chilogramma

di polvere quanto colui che ne venderà cento quintali. Mi sembrerebbe invece conveniente che la pena fosse applicata secondo la diversità del caso e danno che viene arrecato, o, per meglio dire, fosse lasciato in facoltà ai magistrati di spaziare tra un *maximum* od un *minimum*.

Per quanto si tratti di contravvenzione non è del tutto conveniente lo sceverare l'applicazione della pena per il dolo che tante volte può verificarsi anche in una semplice contravvenzione. Vi sono circostanze le quali di molto attenuano la colpa; tante volte è la necessità che spinge l'individuo a commettere la contravvenzione, tante volte invece è *l'auri sacra fames*, è puramente un disonesto desiderio di lucro.

Io, dico, non intendo fare una vera proposta, perchè parmi che vi sia l'idea nella Camera di approvare il progetto tale quale è stato approvato dal Senato, ma ho creduto mio dovere il sottoporre alla Camera coteste osservazioni.

CASATI, relatore. Siccome l'onorevole Castagnola non fa una proposta determinata, quindi io mi astengo dall'accennare che non converrebbe, modificando quest'articolo che fu già dalla Camera approvato, rimandare la legge al Senato, quando non la si vuol rimandare per una questione di principio. Ma d'altra parte gli farò osservare che questa multa non è inflitta perchè si sia fatto danno alle finanze, ma bensì per provvedimento di sicurezza pubblica, affinchè non si operino smerci senza licenza, e non si stabiliscano depositi clandestini di polvere; quindi è una disposizione di pubblica sicurezza e non finanziaria.

CASTAGNOLA. La distinzione che ha fatto l'onorevole relatore parmi che nulla rilevi, perchè, sia che la pena si applichi nell'interesse delle finanze, sia che venga stabilita nell'interesse della pubblica sicurezza, ciò non cambia menomamente l'osservazione che ho fatto, cioè che la causa di una contravvenzione non è identica ad un'altra, e che in un caso vi è colpevolezza molto maggiore che nell'altro.

PRESIDENTE. Non essendovi proposta, metto ai voti l'articolo 20.

(È approvato.)

« Art. 21. Contro i fabbricanti e venditori recidivi in contravvenzione potrà essere pronunciata l'interdizione dall'esercizio per tempo determinato o indeterminato. »

(È approvato.)

« Art. 22. Le multe portate dagli articoli antecedenti s'intenderanno applicate, salve le altre pene che possono essere comminate dalle leggi penali. »

(È approvato.)

« Art. 23. La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1869. »

(È approvato.)

« Art. 24. Con decreto reale verrà stabilito il prezzo di vendita delle polveri state fabbricate per il pubblico

smercio, e che al 30 giugno 1869 si trovassero ancora nei magazzini dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 25. Un regolamento da approvarsi con decreto reale stabilirà le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

« È segnatamente statuirà:

« 1° Sulla distanza tra gli abitati ed i polverifici, ed i magazzini di polveré, nonchè sulle altre cautele necessarie per la pubblica sicurezza rispetto alla fabbricazione, ai depositi, ai trasporti, allo smercio delle polveri.

« 2° Sul modo di determinare la carica massima indicata nella tariffa A. »

CASATI, *relatore*. La Commissione, vista la votazione della Camera che ha soppresso l'articolo 18 proposto dalla Commissione, acconsente, anzi domanda che siano mantenute le parole: « stabilendo la relativa multa. »

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25 del progetto di legge modificato dal Senato.

(È approvato.)

« Art. 26. Sono abrogate tutte le leggi e decreti in quanto siano contrari alla presente legge. »

(È approvato.)

Sono così approvati tutti gli articoli.

PRESENTAZIONE DI SCHEMI DI LEGGE E DI UNA RELAZIONE.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Ho l'onore di presentare alla Camera tre progetti di legge: uno di modificazione alle disposizioni vigenti intorno alla coltivazione del tabacco in Sicilia. (V. *Stampato* n° 307.)

Un altro sulla prescrizione delle partite di spese fisse non pagate. (V. *Stampato* n° 308.)

Finalmente un terzo per l'iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico di lire 6 mila di rendita a favore del barone Antonio Tarchini Bonfanti. (V. *Stampato* n° 309.)

Pregherei la Camera di deliberare che la discussione dei due primi disegni di legge, che ho presentati, sia decretata di urgenza.

PRESIDENTE. La Camera dà atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi tre progetti di legge.

Se non vi sono opposizioni, i due primi saranno dichiarati d'urgenza.

(La Camera approva.)

VACCHELLI, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge per applicare la legge sulle pensioni del 1864 alle vedove ed alla prole minorenni degli impiegati morti in servizio comandato, prima della promulgazione di essa, e dopo la formazione del regno d'Italia. (V. *Stampato* n° 211-A.)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MAGGIORE SPESA AL BILANCIO 1867 PER RIPARAZIONI AL TEATRO FARNESIANO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per maggiore spesa al bilancio 1867 del Ministero delle finanze per riparazioni al teatro Farnesiano in Parma. (V. *Stampato* n° 219.)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione dell'articolo.

« *Articolo unico*. È autorizzata una maggiore spesa di lire ventiquattro mila (L. 24,000), da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio 1867, anni precedenti, del Ministero delle finanze al capitolo 193, *Riparazione straordinaria al tetto del teatro Farnesiano in Parma*, in aumento al fondo di lire 70,000 stanziato nel bilancio 1865, al capitolo 135. »

(È approvato.)

MAGGIORE SPESA DEL BILANCIO 1867 PER RIMBORSO DEL CAPITALE RAPPRESENTATO DALLA SERIE DEL PRESTITO LOMBARDO-VENETO 1859.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per autorizzazione di una maggiore spesa al bilancio speciale veneto dell'anno 1867 per rimborso del capitale rappresentato dalla serie del prestito lombardo-veneto 1859, estratta il 1° luglio 1867. (V. *Stampato* n° 251.)

(Nessuno chiedendo di parlare sulla discussione generale, sono approvati i seguenti due articoli:)

« È autorizzata nel bilancio speciale veneto dell'anno 1867 la maggiore spesa di lire settecentottantottomila cento ventitrè e centesimi quarantasei (788,123 46) per il rimborso del capitale rappresentato dalla serie del prestito lombardo-veneto 1859, estratta il 1° luglio 1867.

« Art. 2. Detta maggiore spesa dovrà applicarsi al capitolo n° 5: *Capitali rimborsabili nel 1867 dal Monte Veneto*, del titolo 2, parte 1, del bilancio passivo delle finanze. »

AUTORIZZAZIONE DI UNA SPESA STRAORDINARIA SUL BILANCIO 1868 PER AFFRANCAZIONE DI SERVITÙ NELL'EX-PRINCIPATO DI PIOMBINO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1868 per affrancazione di servitù nell'ex-principato di Piombino. (V. *Stampato* n° 255.)

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione dell'articolo unico.

« È autorizzata la spesa di lire centonovantotto mila da imputarsi al nuovo capitolo del bilancio straordinario 1868 del Ministero delle finanze colla denominazione: *Affrancazione di servitù nell'antico principato di Piombino.* »

(È approvato.)

AUTORIZZAZIONE DI UNA SPESA STRAORDINARIA SUL BILANCIO 1868 PEI FUNERALI DI ROSSINI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio del 1868 del Ministero dell'istruzione pubblica pei funerali di Rossini. (V. *Stampato n° 252.*)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione dell'articolo unico:

« È autorizzata la spesa di lire sei mila quattrocento cinquanta (L. 6450) pei funerali di Rossini, da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio passivo 1868 del Ministero dell'istruzione pubblica in apposito capitolo col numero... e colla denominazione *Funerali di Rossini.* »

(La Camera approva.)

SPESA STRAORDINARIA PER RISTAURO ALL'EDIFICIO DELL'ARCHIVIO GENERALE DI VENEZIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il progetto di legge per autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio del 1868 del Ministero dell'istruzione pubblica per restauri all'edificio dell'archivio generale di Venezia (V. *Stampato n° 257.*)

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione degli articoli:

« Art. 1. È approvata la spesa di lire sessantadue mila cento settantotto e centesimi trentanove (lire 62,178 39) pei lavori di ristauo all'edificio dell'archivio generale di Venezia. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. La spesa di cui all'articolo precedente sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio 1868 del Ministero dell'istruzione pubblica in apposito capitolo col numero... e colla denominazione: *Riparazioni e restauri all'edificio dell'archivio generale di Venezia.* »

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER ASSEGNAZIONE DI SOMMA AL COMMENDATORE G. CAMOZZI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge per un assegnamento, per transazione di lite, al commendatore Gabriele Camozzi (V. *Stampato n° 274.*)

La discussione generale è aperta.

RICCIARDI. Confesso alla Camera che non prendo la parola su questa questione senza una grandissima ripugnanza, trattandosi di debiti dello Stato verso un nostro ex-collega, di cui tutti veneriamo altissimamente la cara memoria; ma credo che, trattandosi di un interesse gravissimo dell'erario, sia, non solamente lecito, ma doveroso il fare qualche osservazione alla Camera.

Badate, o signori, che noi, col votare questo progetto di legge, di cui io non voglio impugnare la giustizia, siamo per creare un precedente pericolosissimo...

(*Molti deputati domandano la parola.*)

Io mi aspettava questa esplosione, ma io affronto anche l'impopolarità presso i miei colleghi più cari, quando si tratta degli interessi dell'erario.

Io conosco molte dozzine di cittadini italiani i quali dal 1848 in poi hanno fatti sacrifici grandissimi per l'Italia, e molti fra questi, una volta che avrete votata una tal legge, avranno benissimo il diritto di venire a domandare al Governo di essere risarciti. Io potrei citare non pochi casi speciali. Io non fo che una semplice osservazione, e la fo, ripeto, a grandissimo malincuore, perchè nessuno più di me apprezza la nobile vita del Camozzi, e nessuno più di me vorrebbe mandare alla sua famiglia questo conforto, cioè di sapere che il Parlamento italiano abbia finalmente risarcito i danni di cui gli era cagione il suo amore verso la gran patria italiana.

PRESIDENTE. L'onorevole Regnoli ha facoltà di parlare.

REGNOLI. Io credo che, se l'onorevole Ricciardi si fosse preso la cura di conoscere meglio di che si tratta, egli, che ha sì nobile animo, non avrebbe certamente fatte le dichiarazioni che ha testè esposte.

L'onorevole nostro collega Ricciardi confonde evidentemente il caso del generale Camozzi con quelli, per buona sorte moltissimi in Italia, di gente che ha sofferto, che ha dato la vita e le sostanze per la causa nazionale. Se l'Italia dovesse ricompensare questi sacrifici, non avrebbe essa, che è tanto ricca per natura, non avrebbe modo di compensarli; nè davvero sarebbe conveniente nè per il Camozzi, nè per qualunque altro patriota venire a domandare allo Stato compenso o risarcimenti di ciò che ha patite per amore di patria.

È semplice dovere del cittadino amare la patria, amarla operosamente, efficacemente, e il vero amore si traduce in sacrifici, e per essi specialmente si distingue.

Quindi mi reca meraviglia, alta meraviglia, di sentire accennare al caso di Gabriele Camozzi, la cui memoria è sacra per quanti conobbero i suoi sacrifici, il suo valore ed eroismo molte volte dimostrato contro gli Austriaci nel 1848 e nel 1849, e poscia accomunarlo, dico, con molti altri.

Sappia chi non lo sa, e credo che in questa Camera pochi lo ignorino, che il Camozzi, ricco di un cospicuo patrimonio (il suo patrimonio credo ascendesse a più di un milione), tutto intiero lo ha perduto per concorrere, secondo le sue forze, alla redenzione della patria. Ma non è di questo che venne a domandare il risarcimento allo Stato; non è di questo che egli fece domanda (nè l'avrebbe potuto) dinanzi ai tribunali. Il Camozzi nel 1848 e nel 1849, oltre i danni patiti per circa 700 od 800 mila lire, e che hanno fatto che lasciasse la famiglia quasi povera, di una onorata povertà, il Camozzi, oltre queste enormi perdite, aveva fatto operazioni le quali implicavano, rimpetto ai Governi precedenti, speciali incarichi, positivi mandati. Per questo soltanto egli mosse lite, cioè affine di ottenere una restituzione o rimborso di due o tre centinaia di mila lire, risarcimento che gli era dovuto, non come a patriota che ha sofferto danni pel suo paese, ma come a cittadino che, per mandato altrui, ha sostenuto spese e subito danni di cui deve essere risarcito.

La causa fu agitata a Torino; la causa era pendente; era oggetto di discussione giuridica fra lo Stato e questo cittadino privato. I tribunali potevano definire la lite in un modo o nell'altro; potevano ammettere o non ammettere la domanda che faceva il Camozzi, quando il Governo saviamente, sebbene per avventura, per chi conosca quella questione, con soverchia strettezza, procedette con lui a transazione per sole 80,000 lire, transazione che egli forse non avrebbe accettata, come forse non avrebbe d'altra parte mossa la lite, se non avesse avuto così stremato il suo patrimonio negli ultimi anni della sua onorata carriera.

Questa transazione adunque non è che il modo ordinario e legale con cui si è chiusa una discussione di diritti fra il Camozzi e lo Stato, transazione che riduce a circa un terzo il debito che, secondo il Camozzi, il Governo aveva verso di lui, e che i tribunali avrebbero potuto aggiudicargli per intero.

Quindi, ripeto, e chiudo con ciò il mio discorso, non è da confondersi questa questione giuridica con una questione di danni in genere per sacrifici sopportati per la causa nazionale, questione che ha qui nulla che fare.

Non posso però a meno di dire che io non mi sarei aspettato (e nol dico già per l'affetto che mi stringeva a Gabriele Camozzi, ma per la conoscenza che tutti avevano di quell'illustre e intemerato patriota, che era incapace di domandare ciò che non gli fosse dovuto), non mi sarei aspettato che fosse per sorgere in questa Aula una voce, non dirò a fare opposizione a questo progetto di legge, ma a muovere osservazioni, o il semplice dubbio che il Camozzi potesse dimandare ciò che non gli era strettamente dovuto.

RICCIARDI. Chiedo di parlare.

MICELI. Io non ripeterò le considerazioni così egregiamente esposte alla Camera dal mio onorevole amico Regnoli, perchè credo che la Camera abbia da esse attinti dati sufficienti per potere, con piena tranquillità di coscienza e con la sicurezza di adempiere ad un obbligo che il paese ha verso il Camozzi, votare la legge che ci è stata presentata dal Governo.

Ed io rinuncierei assolutamente a parlare; ma farò una sola osservazione all'onorevole Ricciardi. Vorrei pregarlo di considerare un momento quello che è scritto e ripetuto nella relazione che precede il progetto di legge, perchè egli vedrebbe non essere possibile che per questa legge si apra l'adito ad ottenere indennità dal Governo ai tanti patrioti italiani che hanno fatti sacrifici pel paese.

La condizione di Gabriele Camozzi è affatto speciale. Egli aveva una posizione unica, per dir così, tra i vari patrioti italiani che sostennero coi loro averi e col loro sangue la causa nazionale.

Gabriele Camozzi ebbe un mandato legale, speciale dal Governo: lo Stato dunque è un debitore del Camozzi il quale, per ordine del Governo che allora rappresentava lo Stato, fece delle spese.

Veda dunque l'onorevole Ricciardi che qui si tratta di un mandato che venne conferito ad un cittadino, il quale cittadino, per effetto di quel mandato, è creditore dello Stato di ciò che spende del proprio per il bene del paese; egli è in una condizione assolutamente speciale, ben diversa da quella in cui si trovano migliaia di cittadini italiani che spontaneamente diedero la loro roba. Gabriele Camozzi dette spontaneamente molte e molte migliaia, e dirò anzi centinaia di migliaia di lire; ma in questo progetto di legge non si tratta di ciò che diede spontaneamente, che non ebbe mai pensiero di reclamare da nessuno; si tratta invece di una minima parte di quanto spese come mandatario legale del Governo.

Quindi io pregherei l'onorevole Ricciardi di rinunciare alla parola, perchè la legge possa essere votata dalla Camera, la quale certo la voterà colla sicurezza di compiere un dovere sacrosanto.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Plutino ha facoltà di parlare.

Voci insistenti. Ai voti! ai voti!

PLUTINO AGOSTINO. Mi si permetta una sola parola.
(*No! no! — Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per le finanze.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Mi permetta la Camera di aggiungere poche parole a quelle testè dette dagli onorevoli Regnoli e Miceli, onde pregarla di accogliere questo disegno di legge.

Come la Camera ben intende, io non sarei venuto a farle questa proposta, qualora essa potesse impegnare seriamente lo Stato in nuove spese ed essere citata come un precedente. Ma, in primo luogo, io ho considerato che l'onorevole Camozzi fu invitato dal Governo di Milano ad organizzare un corpo militare, e che vi ha speso una somma molto superiore a quella che noi gli diamo adesso in compenso.

Quindi il Camozzi è in una posizione affatto eccezionale, come accennava benissimo l'onorevole Miceli. Nè potrà essere portato per esempio, poichè non sarà tanto facile che vi sia chi venga a dire e provi di aver avuto un ordine da un Governo per organizzare un corpo di truppe, e di non essere poi stato rimborsato. In secondo luogo debbo confermare quello che diceva l'onorevole Regnoli, che il compenso che noi proponiamo di assegnare all'onorevole Camozzi è molto al disotto del sacrificio da esso incontrato. Ma a questo riguardo debbo dichiarare che le condizioni delle finanze, a voi tutti note, mi costrinsero a fargli l'offerta più ristretta possibile a fronte della sua situazione, e delle ragioni di equità e di diritto che mi inducevano a consentire alla sua domanda, domanda che egli aveva già iniziata dinanzi ai tribunali.

In questo stato di cose parmi veramente che la Camera farebbe atto di giustizia votando la legge quale io l'ho proposta, e non rischierebbe di dare un compenso che fosse superiore ai danni gravi incontrati da questa famiglia.

A questo proposito, giacchè ho la parola, per non prenderla un'altra volta, domanderei alla Camera di fare una modificazione all'articolo 1 di questa legge.

Siccome tutti sanno che, pur troppo, dopo che questa legge è stata presentata, il commendatore Camozzi è morto, invece di dire: « è assegnato al commendatore Camozzi, » bisognerebbe dire: « è assegnato agli eredi del commendatore Gabriele Camozzi. »

Voci. Ai voti! ai voti!

RICCIARDI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il deputato Ricciardi ha la parola per un fatto personale.

RICCIARDI. Io non ho mai inteso confondere il caso dell'onorevole Camozzi con quello di tanti altri i quali

dal 1848, anzi dal 1821, anzi dal 1799 a questa parte hanno esposto vita e sostanze per l'unità nazionale, per la libertà, per la patria, nè ho dissimulato la mia grandissima ripugnanza a prendere la parola in questa occasione; solo ho voluto in certo modo mettere in guardia l'onorevole ministro delle finanze; ma siccome quest'ultimo mi rassicura per l'avvenire, così io voterò con tutta l'anima questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo primo modificato dal ministro delle finanze:

« Art. 1. È assegnata agli eredi del commendatore Gabriele Camozzi, deputato al Parlamento nazionale, la somma di lire italiane ottantamila (lire 80,000) per saldo e transazione d'ogni suo credito per capitale ed interessi in conseguenza delle spese sostenute da lui nell'anno 1848 per l'equipaggiamento e per il mantenimento della guardia nazionale mobilitata della provincia di Bergamo. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per il pagamento della somma indicata nell'articolo precedente viene istituito nella parte straordinaria del bilancio generale della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1868 un apposito capitolo col numero ... e colla denominazione: *Rimborso di spese anticipate dal commendatore Gabriele Camozzi per la mobilitazione della guardia nazionale della provincia di Bergamo nell'anno 1848, lire 80,000.* »

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER UNA SPESA DESTINATA ALL'OSSERVATORIO DI FIRENZE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge relativo all'autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1869 del Ministero dell'istruzione pubblica per la costruzione di un nuovo osservatorio astronomico presso Firenze. (*V. Stampato n° 254.*)

Domando al signor ministro se accetta le modificazioni introdotte dalla Commissione.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Le accetto.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di lire centoseimila ottocentoventi e centesimi ottantacinque (106,820 85) per la costruzione di un nuovo locale onde trasferirvi l'osservatorio astronomico di Firenze.

« Sarà aperto sulla parte straordinaria del bilancio 1869 del dipartimento della istruzione pubblica un apposito capitolo col numero... e colla denominazione uguale a quella del capitolo 45 del bilancio 1868. »

NERVO. Non sarò io che farò opposizione allo stanziamento nella parte straordinaria del bilancio di una

somma da spendersi per l'istruzione pubblica; io anzi sarei disposto a votare maggiori spese per la maggior diffusione della istruzione nel nostro paese che tanto ne ha bisogno. Ma siccome vedo che andiamo tutti i giorni votando qualche nuova spesa più o meno rilevante senza preoccuparci delle gravissime condizioni nostre finanziarie, che abbiamo rilevato dall'ultima esposizione dell'onorevole ministro delle finanze, io vorrei che si adottasse il sistema, quando occorre di provvedere ad una spesa straordinaria ed utile, come è quella che forma l'oggetto di questo schema di legge, io vorrei, dico, che il ministro, cui incombe provvedere poi per l'applicazione di questa spesa, prendesse impegno o almeno facesse promessa alla Camera di veder modo di ritagliare sul suo bilancio una qualche partita di non tanta utilità, oppure di intendersi col ministro delle finanze, il quale deve aver una ingerenza molto legittima nella redazione del bilancio generale dello Stato, di intendersi affinché, quando si tratta di votare una spesa, della quale non è possibile contestare la necessità o l'utilità, si faccia una riduzione di spesa nel bilancio generale.

Io ho l'onore di fare questa proposta alla Camera, perchè credo che oramai se si avessero sotto gli occhi tutti i prospetti delle maggiori spese che da qualche anno in qua si sono votate, noi avremmo una somma di parecchi milioni.

Ora, voi sapete, o signori, a quale cifra ammonta il disavanzo nel 1868, e quale è quello previsto nel 1869. Io quindi proporrei alla Camera che voglia invitare particolarmente il ministro delle finanze, il quale deve naturalmente preoccuparsi anche dell'influenza che questa condizione di cose può avere sui suoi computi, che gli danno molto lavoro per giungere all'equilibrio, a mettersi d'accordo coi suoi colleghi onde togliere qualche partita dal bilancio generale.

Io non credo che si debbano togliere le partite destinate a questo servizio, che le credo non troppe quando sieno bene distribuite, ma di trovare il modo di togliere qualche cosa nel bilancio generale del 1869, onde si possa fare questa spesa senza squilibrare il bilancio.

Ecco la proposta che ho l'onore di fare all'onorevole ministro della istruzione pubblica e al signor ministro delle finanze, e sarei lieto che potesse essere accolta perchè la credo molto seria.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Io ho domandato la parola per rassicurare su questo particolare l'onorevole Nervo.

In primo luogo la spesa di cui si tratta era tra quelle da me prevedute quando annunziava alcune cifre di disavanzo nell'esposizione finanziaria.

In secondo luogo, faccio osservare che ad ogni modo votare un capitolo nel bilancio per questa spesa è necessario, ma senza dubbio è e sarà cura e dell'onorevole ministro della pubblica istruzione e di tutti gli

altri ministri di resecare il più possibile dai capitoli del bilancio, affinché non ne venga un disguido, nè un aumento nei disavanzi.

Dell'importanza poi di questa spesa è già stato detto abbastanza nella relazione, ed io credo inutile diffondermi maggiormente. Quello che posso assicurare all'onorevole Nervo ed alla Camera si è che l'opera di cui si tratta è cosa semplicissima. Si tratta di un osservatorio in piana terra, sopra una collina, quindi semplicemente di uno stabile coperto da una tettoia, con quelle aggiunte e quei meccanismi che sono necessari pel servizio dei telescopi. Non si tratta dunque di un'opera la quale possa costare poi più di quello che si è messo in previsione.

D'altronde faccio osservare che già quasi per la metà della spesa dell'opera si è richiesto il concorso della provincia e del comune, e che la Casa reale, la quale è interessata in quest'opera, anch'essa concorre; quindi si sono fatti tutti gli sforzi possibili per ridurre la spesa da portare a carico dello Stato a quella minor somma che era veramente possibile.

NERVO. Sono lieto che l'onorevole ministro delle finanze convenga nel concetto che ho avuto l'onore di esporre alla Camera. Non vorrei però che dalle parole da lui or ora pronunciate si potesse argomentare che io facessi opposizione alla spesa di cui si tratta. Io ho dichiarato anzi che vedo con piacere che si facciano delle spese le quali tendano al volgarizzamento della scienza e della pubblica istruzione in Italia; mi preoccupava soltanto dell'influenza che questa spesa può avere sulla situazione nostra finanziaria.

Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze che nel bilancio del 1870 avrà cura di veder modo di togliere qualche altra spesa non troppo necessaria, onde lo squilibrio si sminuisca.

PRESIDENTE. Non essendovi altre proposte, metto ai voti l'articolo 1 della Commissione, accettato dal Ministero.

(È approvato.)

« Art. 2. Nel bilancio dell'entrata dell'anno 1869 sarà iscritto in apposito capitolo fra le entrate straordinarie la somma complessiva di lire 75,000 che la provincia, il comune di Firenze e la Casa reale si obbligano di corrispondere in parti uguali a titolo di concorso nella spesa contemplata dalla presente legge. »

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Domanderei che fossero cassate le parole *in parti uguali*, perchè veramente queste 75 mila lire non si distribuiscono in parti uguali tra la provincia, il comune e la Casa reale.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti quest'articolo 2 colla soppressione delle parole *in parti uguali*.

(È approvato.)

« Art. 3. L'opera approvata con questa legge è dichiarata di pubblica utilità, ed in conseguenza saranno per la medesima applicabili le norme per l'espropria-

zione forzata dei terreni necessari, stabilite dalla legge 25 giugno 1865, numero 2359. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il terreno del podere della *Cappella*, spettante al demanio, è unito al nuovo osservatorio per quegli usi che saranno stimati meglio convenienti al suo buon andamento. »

(È approvato.)

INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello schema di legge per disposizioni relative alla caccia.

Si tratta, più propriamente, della continuazione di una discussione antecedente, essendosi già approvati i tre primi articoli.

MASSARI G. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Per una mozione d'ordine ha facoltà di parlare l'onorevole Massari.

MASSARI G. Vorrei far osservare alla Camera che quest'argomento si riferisce in modo molto diretto all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, e siccome egli non è presente, così io non credo che si debba procedere a questa discussione, la quale ritengo sia stata messa all'ordine del giorno più per riempitivo che per altro, perchè non credo che molti dei nostri colleghi vogliano prendere sul serio di discutere in questo momento una legge sulla caccia.

SALVAGNOLI, relatore. Se l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio non può aver avuto tempo di esaminare questo progetto di legge, sta però che questa legge si è già incominciata a discutere con l'assistenza del ministro delle finanze, col consenso del precedente ministro dell'agricoltura, e che si era assunto di sostenerne l'ulteriore discussione lo stesso onorevole ministro delle finanze.

Mi meraviglio poi come l'onorevole Massari usi certe frasi intorno questa legge le quali non sono al certo parlamentari.

Questo è un progetto d'interesse altissimo al pari di tutte le altre leggi. Dirò di più che interessa, anche moltissimo le finanze, giacchè l'erario risente grave danno dal tenere sospesa l'approvazione della tariffa delle licenze del porto d'armi e della caccia. Un anno fa, nell'altra legge sulle tasse delle concessioni governative, fu tolta di consenso col ministro la tariffa, che si deliberò di discutere unitamente alla legge sulla caccia. Non credo poi sia conveniente pel Parlamento di non continuare la discussione di questa legge che è incominciata da lungo tempo e che è stata messa all'ordine del giorno di consenso col Ministero. Intendo quindi che si continui, e credo anche che la Camera

lo vorrà fare per usare un riguardo all'iniziativa parlamentare, giacchè questa legge è d'iniziativa parlamentare.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Debbo dichiarare a questo proposito essere verissimo che io mi incaricai di sostenere questa legge quando era ministro d'agricoltura e commercio l'onorevole Broglio; è un fatto però che coll'onorevole Minghetti non ne ho tenuto parola, quindi non so se sia autorizzato a continuare la parte che avevo assunta. Ma quello che posso assicurare alla Camera si è che veramente l'onorevole Salvagnoli ha ragione quando dice che vi è anche qui l'interesse delle finanze, perchè effettivamente si sono stabilite delle tariffe di licenza e di multa le quali sono ora rette da una legislazione che, per la sua incertezza e per la sua disuguaglianza, è pochissimo osservata.

Credo conseguentemente che valga davvero la pena che la Camera ristabilisca almeno questa parte il più sollecitamente possibile, quale è portata nella legge che è concepita appunto nello scopo di armonizzarla meglio colle altre leggi già in corso.

Io espongo queste considerazioni; la Camera faccia quello che crede più opportuno.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, consulterò la Camera...

MASSARI G. Domando la parola.

PRESIDENTE... se si debba discutere o sospendere insino a che il ministro dell'agricoltura e commercio abbia preso cognizione di questo progetto di legge.

MASSARI G. Mi dispiace che l'onorevole Salvagnoli abbia preso tragicamente una parola, una espressione che, se vuole che io glielo dica, mi è sfuggita e che mi dispiace di averla detta. Mi rincresce di avere arrecato dispiacere ad un egregio mio amico come è l'onorevole deputato Salvagnoli. Questo io dico perchè non voglio che egli dia alle mie parole proporzioni che non hanno.

Mi pare però che le parole stesse dell'onorevole ministro delle finanze siano una prova che la mia osservazione non era poi tanto fuori di proposito, e che il discutere una legge di questo genere, nell'assenza del ministro più specialmente incaricato di sostenerla, non sia cosa opportuna.

Del resto, se la Camera crede si debba procedere alla discussione, io non insisto più oltre, tanto più che, vedendo l'onorevole ministro della finanza assumere la difesa di questo progetto di legge estranea al suo dicastero, mi convincerò di una cosa della quale bramo assai convincermi, della esistenza, vale a dire, di una grande compattezza e di perfetta omogeneità nell'attuale Consiglio della Corona. (*ilarità*)

SALVAGNOLI, relatore. Dopo le parole del ministro delle finanze aderisco a sospendere ora la discussione; però insisto che sia mantenuta per prima questa legge

TORNATA DEL 20 MAGGIO 1869

all'ordine del^o giorno di giovedì prossimo, trovando giusto che il ministro delle finanze consulti prima il suo collega dell'agricoltura e commercio.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, la continuazione della discussione degli articoli di questo schema di legge s'intenderà aggiornata al prossimo giovedì.

(La discussione è aggiornata.)

LAZZARO. Io farò osservare che, non solo è necessaria, a quanto pare, la presenza del ministro di agricoltura e commercio, ma anche quella del ministro di grazia e giustizia, perchè questo progetto di legge è diviso in due parti: una parte che parla dell'esercizio del diritto di caccia, e un'altra parte che tratta delle sanzioni. Per questa parte è quasi un sistema di penalità applicata ai divieti nell'esercizio della caccia. Per questa ragione io riterrei necessaria, alla discussione di questo progetto, anche la presenza dell'onorevole guardasigilli.

RICCIARDI. Nel caso in cui si aggiorni questa discussione, siccome non c'è altro all'ordine del giorno, si toglierebbe la seduta. Ora ci sono altre due ore, perchè non isponderle utilmente? Abbiamo il seguito della discussione del bilancio dell'istruzione pubblica; perchè non continuarla? Io propongo, signor presidente, che si discuta questo bilancio, ove il signor ministro il consenta.

PRESIDENTE. Non è all'ordine del giorno.

MONTI CORIOLANO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Farei preghiera alla Presidenza, perchè nel giovedì venturo si mettesse all'ordine del giorno la legge che riguarda le cappellanie laicali, legge che riguarda un trattamento da doversi estendere a tutto lo Stato. Mi pare importante che non si differisca ulteriormente la

votazione di questa legge, che fu proposta fino dall'anno 1868.

PRESIDENTE. Se non v'è opposizione sarà posta all'ordine del giorno di giovedì venturo.

La seduta è sciolta alle ore 3 e 10 minuti.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° **Votazione di ballottaggio per la nomina di un vice-presidente;**

2° **Votazione per scrutinio segreto dei progetti di legge:**

A - **Soppressione della privativa delle polveri da fuoco;**

B - **Maggiore spesa per riparazioni al teatro Farnesiano in Parma;**

C - **Maggiore spesa per rimborso del capitale rappresentato dalla serie del prestito lombardo-veneto 1859, estratta il 1° luglio 1867;**

D - **Spesa straordinaria per affrancazione di servitù nell'ex-principato di Piombino;**

E - **Spesa straordinaria per funerali di Rossini;**

F - **Spesa straordinaria per restauri all'archivio generale di Venezia;**

G - **Assegnamento per transazione di lite al commendatore Gabriele Camozzi;**

H - **Spesa straordinaria per un nuovo osservatorio astronomico in Firenze;**

3° **Seguito della discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.**

Discussione del progetto di legge:

4° **Per l'approvazione del bilancio generale dell'entrata e della spesa.**